

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2060

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(RUGGIERO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1990

### Partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la Polonia

ONOREVOLI SENATORI. – I recenti avvenimenti nei Paesi dell'Europa dell'Est hanno dato un importante impulso al processo di liberalizzazione delle loro economie. L'obiettivo politico di conseguire libertà e democrazia viene associato a quello di realizzare un sistema economico basato sui principi di mercato.

In questa fase di radicali e impegnative riforme la Polonia è il paese dell'Europa dell'Est che presenta una situazione economica caratterizzata dai più gravi squilibri.

Il successo di queste riforme dipende anche dal sostegno che i paesi industrializzati saran-

no in grado di dare al Governo polacco nel suo sforzo di realizzare in breve tempo le strutture necessarie per il passaggio da un'economia centralizzata ad una basata sul mercato.

Il Governo italiano ha espresso in varie sedi la sua disponibilità a sostenere economicamente la Polonia mediante aiuti alimentari di emergenza, crediti commerciali e crediti di aiuto destinati a specifici programmi e progetti. La condizione fondamentale per la concessione di tali aiuti è che essi si inseriscano in un programma di risanamento economico concordato con il Fondo monetario internazionale

(FMI). È opportuno ricordare che nel FMI e nella Banca Mondiale la Polonia fa parte della *constituency* guidata dall'Italia ed è pertanto rappresentata nei rispettivi Consigli di amministrazione dai Direttori esecutivi italiani.

Per fronteggiare e superare i principali squilibri di cui soffre l'economia polacca, il FMI ha indicato che è prioritaria la lotta all'inflazione, il cui successo dipende anche da un'adequata politica del cambio dello *zloty*.

Il piano di risanamento si basa sulla «lettera d'intenti» del Governo polacco al FMI del 22 dicembre 1989 e sull'istituzione di un Fondo di stabilizzazione dello *zloty*, avvenuta il 2 gennaio 1990.

Le autorità polacche hanno chiesto ai paesi industrializzati di contribuire all'istituzione di tale Fondo per un ammontare complessivo di un miliardo di dollari.

Il Fondo avrà lo scopo di integrare le risorse messe a disposizione dal FMI e sarà utilizzabile a sostegno delle politiche di liberalizzazione dei pagamenti e dei trasferimenti relativi a transazioni internazionali correnti. Poiché la linea di riserva fornita dal nuovo Fondo deve essere considerata come aggiuntiva rispetto alle altre linee di riserva di cui dispongono le autorità polacche, saranno stabilite regole precise per la sua utilizzazione in modo da rispettare gli obiettivi di ricostituzione delle riserve stabiliti dal programma del FMI.

All'Italia è stato richiesto di contribuire all'istituzione del Fondo sulla base di accordi raggiunti fra i sette maggiori paesi industrializzati.

Il contributo italiano avrà la forma di un prestito per un importo pari a 100 milioni di dollari USA, ad un tasso di interesse agevolato.

L'Ufficio italiano dei cambi (UIC) sarà incaricato di effettuare l'operazione per conto del Tesoro.

Il prestito sarà concesso alla Banca Nazionale di Polonia e il rimborso sarà garantito dal Governo polacco.

L'importo del prestito accordato dall'Italia insieme ai contributi degli altri paesi sarà versato su un conto istituito presso la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) o una Banca Centrale di un paese industrializzato e intestato alla Banca Nazionale di Polonia, alla

quale sarà attribuita la responsabilità dell'effettuazione dei prelievi sul Fondo.

L'utilizzazione delle risorse del Fondo di stabilizzazione sarà tuttavia condizionata alla collaborazione tra il Governo polacco e il Fondo monetario internazionale e quindi al rispetto degli impegni previsti dal programma di risanamento economico.

Il buon uso delle risorse ai fini della stabilizzazione dello *zloty* sarà valutato da uno speciale comitato composto dai paesi partecipanti, che potrà chiedere in qualsiasi momento consultazioni con le autorità polacche.

Il Fondo di stabilizzazione avrà una durata di un anno, a meno che i paesi che hanno contribuito alla sua costituzione decidano di rinnovarlo.

Lo schema di funzionamento del Fondo e i rapporti tra il Governo polacco, la Banca Nazionale di Polonia e l'istituzione depositaria delle risorse sono stati definiti in un *memorandum* d'intesa, che costituirà la base per gli accordi bilaterali di finanziamento da stipularsi tra le autorità dei paesi industrializzati e quelle polacche.

Con l'articolo 1 del disegno di legge l'Italia concede alla Polonia un prestito di importo pari a 100 milioni di dollari USA. L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad effettuare l'operazione a favore della Banca Nazionale di Polonia ai fini dell'istituzione del Fondo di stabilizzazione.

L'articolo 2 prevede che il Ministro del tesoro sia autorizzato ad erogare il corrispondente importo per la concessione del prestito di cui all'articolo 1 e a fissare le modalità del prestito stesso. È stabilito che i rapporti tra il Ministero del tesoro e l'UIC derivanti dal prestito alla Banca nazionale di Polonia siano regolati da apposita convenzione.

Con l'articolo 3 si prevede la copertura finanziaria dell'onere calcolato in lire 127.050.000.000, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al Capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dai rischi di cambio si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

## RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento ha per oggetto il contributo finanziario dell'Italia per la costituzione del Fondo di stabilizzazione di 1 miliardo di dollari a favore della Polonia che dovrà servire a sostenere la moneta polacca durante il processo di liberalizzazione del sistema di pagamenti esteri.

Il contributo italiano sarà erogato sotto forma di prestito in dollari a tasso di interesse agevolato e sarà gestito dall'Ufficio italiano dei cambi (UIC). La misura di 100 milioni di dollari è stata concordata nel *memorandum* d'intesa del 28 dicembre 1989 che prevede la seguente ripartizione dei contributi.

	Tipo di contributo	pari a milioni di dollari USA
Austria		20
Canada	dono rimborsabile	25
Repubblica federale di Germania	linea di credito	250
Francia	prestito	100
Italia	prestito	100
Giappone	prestito	150
Lussemburgo		1
Norvegia		
Portogallo	prestito	5
Spagna	prestito	14
Svezia		
Svizzera	prestito	30
Turchia		0.75
Regno Unito	dono	100
Stati Uniti	dono	199.14
	Totale . . .	<u>994.89</u>

Il Ministro del Tesoro, nello stabilire ai sensi dell'articolo 2 le modalità del prestito, terrà conto dell'eventuale proroga del Fondo di stabilizzazione.

In base alla classificazione economica delle poste di bilancio, la spesa in esame rientra nella categoria dei trasferimenti operati dallo Stato a favore di Stati esteri. In particolare, il Ministro del tesoro viene autorizzato a erogare all'Ufficio italiano dei cambi per la concessione di un prestito alla Banca Nazionale di Polonia, la somma di 100 milioni di dollari USA valutata al cambio lira/dollaro del 29 dicembre 1989 (pari a lire 1270,5) in lire 127.050.000.000.

A tale somma si devono aggiungere oneri derivanti da differenze di cambio rispetto alla data di effettiva erogazione a favore dell'UIC, mentre le spese per la gestione del prestito - che saranno regolate da un'apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero del tesoro e lo stesso UIC - rientrano nelle normali spese amministrative dell'Istituto.

Per quanto riguarda invece la classificazione funzionale, gli stessi oneri, identificabili quali oneri istituzionali di amministrazione nei confronti dell'estero, vanno imputati alla sezione Relazioni internazionali.

La copertura finanziaria dell'onere recato dal disegno di legge per lire 127.050.000.000 viene reperita utilizzando parzialmente l'apposito stanziamento iscritto al Capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per il 1990 (fondo speciale di parte corrente).

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Allo scopo di sostenere il processo di liberalizzazione dell'economia della Polonia e, in particolare, del sistema dei cambi di tale paese, l'Italia concede alla Polonia un prestito di importo pari a 100 milioni di dollari USA. L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad effettuare l'operazione a favore della Banca Nazionale di Polonia. L'importo del prestito è destinato alla istituzione del Fondo di stabilizzazione della moneta polacca.

**Art. 2.**

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato a erogare all'Ufficio italiano dei cambi il corrispondente importo necessario per l'erogazione del prestito di cui all'articolo 1 e a stabilire le modalità, le condizioni e i termini del rimborso del prestito stesso, il cui importo dovrà essere riversato all'entrata del bilancio dello Stato, Capo XII, capitolo 3540.

2. I rapporti tra il Ministero del tesoro e l'Ufficio italiano dei cambi derivanti dalla gestione del prestito di cui all'articolo 1 saranno regolati da apposita convenzione.

**Art. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 127.050.000.000 per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Partecipazione italiana al Fondo di stabilizzazione cambi per la Polonia e Paesi dell'Est».

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti da sfavorevoli oscillazioni delle quote del cambio tra lira e dollaro USA si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.